REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - GALLIPOLI

73014 GALLIPOLI (LE) Lungomare Marconi n. 1 – tel. 0833/266862

e_mail: cpgallipoli@mit.gov.it – PEC: cp-gallipoli@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA N. 57/2026

"Sicurezza Balneare"

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gallipoli,

VISTA: la Legge costituzionale 18.10.2001 n.3 *"Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione"*;
VISTI: gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.112;
VISTA: la nota Circolare n.82/022468/I in data 03.04.2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
VISTO: il Dispaccio n.31678 del 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di "Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua";
VISTA: la nota Circolare n.34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "*Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento*";
CONSIDERATO: che i litorali del Circondario Marittimo di Gallipoli sono costituiti in parte da coste basse sabbiose, con zone di mare prospicienti con fondali di limitata profondità, ed in parte da coste con scogliera bassa ed alta, con zone di mare prospicienti con fondali rocciosi di media ed elevata profondità, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;
VISTO: il D.M. 12.12.1997, istitutivo dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo;
VISTA: l'Ordinanza n. 55 in data 05.05.2026 avente ad oggetto: "*Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione*", con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art.8 della Legge 08.07.2003, n.172, e succ.mod. e integrazioni, disciplina i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Gallipoli, che comprende i litorali tra la località "Casalabate" del Comune di Squinzano e la località "Punta Prosciutto" del Comune di Porto Cesareo;
VISTO: il vigente "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo di Gallipoli*";
VISTE: le Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n.172/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO: il Dispaccio prot. n. 54363 in data 16.04.2025, con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ha fatto pervenire la direttiva prot. n. 0013384 in pari data del Signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare ed il conseguente obbligo di prevede, nello specifico arco temporale, la costante attivazione del servizio di salvataggio;
VISTO: il Decreto Legge 21 maggio 2025 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025 n. 105, in particolare l'articolo 6 comma 2 che ha definito i periodi costituenti la stagione balneare, al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale di ordinato governo del territorio;
TENUTO CONTO: degli esiti dei tavoli/riunioni di coordinamento avuti con i comuni costieri del Circondario Marittimo di Gallipoli e con le Associazioni di Categoria Balneari;
CONSIDERATO: che nel corso degli ultimi anni non sono stati registrati incidenti che abbiano coinvolto contemporaneamente bagnanti e natanti non a motore;
ATTESO CHE: per il tipo di navigazione effettuata, per il numero di fruitori e per le velocità raggiungibili, i natanti privi di propulsione meccanica sono in quasi tutte le regioni italiane, anche in quelle che registrano le medesime affluenze della regione Puglia nel periodo estivo, liberamente impiegabili in qualunque area marittima, ivi compresa le zone di mare riservate alla balneazione;
RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Gallipoli, che comprende il territorio costiero compreso tra la località "Punta Prosciutto" del Comune di Porto Cesareo ed il limite della giurisdizione del Comune di Diso, estremi inclusi;
RITENUTO OPPORTUNO: modificare le vigenti norme in materia di sicurezza della balneazione, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall'esperienza specifica nel settore;
VISTA: la vigente Ordinanza Balneare emessa dalla Regione Puglia, con la quale viene disciplinato l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale pugliese;
VISTA: la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 51/2025 emessa in data 09.05.2025;
RITENUTO: necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, ad integrazione e completamento della richiamata Ordinanza "balneare" regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;
VISTO: il D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
VISTA: la Norma ISO 13009 "Gestione delle spiagge" e ISO 20712 "Segnali di sicurezza dell'acqua e bandiere di sicurezza della spiaggia";
VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

O R D I N A

ARTICOLO 1
(Disposizioni generali)

1.1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e trova applicazione nell'ambito del Circondario marittimo di Gallipoli (LE) compreso tra "Punta Prosciutto" del Comune di Porto Cesareo ed il limite della giurisdizione del Comune di Diso, estremi inclusi.

1.2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, per la definizione della stagione balneare, per l'individuazione della data di avvio e di conclusione della stessa e degli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari, si rimanda alle disposizioni contenute nella vigente Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Puglia.

1.3. Rimane ferma la disciplina delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale stabilita con la vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia, a cui si fa espresso ed integrale rinvio in ordine alle prescrizioni sulla gestione delle aree demaniali marittime e per ogni più ampio riferimento relativo all'uso delle spiagge e alle specifiche disposizioni dettate per le strutture balneari e verso i Comuni costieri per i tratti destinati alla libera fruizione, oltre che per le attività balneari svolte da strutture turistico-ricreative su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari.

1.4. I titolari di strutture balneari e/o attività similari ed i Comuni costieri per i tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.

1.5. È fatto, pertanto, obbligo ai titolari di strutture balneari e/o attività similari ed ai Comuni, per le spiagge libere, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.

ARTICOLO 2
(Zone di mare riservate alla balneazione ed obblighi di segnalazioni)

2.1. Dal **1° maggio al 30 settembre**, <u>le zone di mare fino ad una distanza di **200 metri** dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di **100 metri** dalle coste alte o a picco sul mare</u>, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, <u>sono riservate alla balneazione</u>.

2.2. In aggiunta alla fascia di mare riservata alla balneazione individuata nel comma 2.1 del presente articolo, allo scopo di garantire il primario interesse pubblico della sicurezza della balneazione e la tutela della pubblica incolumità, le zone di mare di seguito indicate, caratterizzate da una commistione tra attività nautiche e balneari sono riservate esclusivamente alla balneazione:

a) *Comune di Gallipoli*

zona di mare compresa tra le estremità interne dello "Scoglio del Campo" e dello "Scoglio dei Piccioni" e le perpendicolari portate dalle predette estremità verso la linea di costa della "Città Vecchia", meglio individuata nell'Ordinanza n. 115/2015 in data 13 ottobre 2015 la cui disciplina si intende integralmente riprodotta;

b) *Comune di Ugento*

- tratto di mare compreso tra l'imboccatura del porto - lato est – e la congiungente lo scoglio "La Terra" ed i successivi quattro scogli affioranti, posti a sud dello scoglio "La Terra";
- ratto di mare compreso tra la costa e lo scoglio denominato "Le Pazze".

Nelle predette zone di mare, di cui ai punti 2.2 lett. a) e b), ad esclusione di piccoli gonfiabili (materassini, canottini) e dei natanti a propulsione muscolare (fatta eccezione per i pedalò) è vietato il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale.

L'attraversamento delle suddette zone, riservate alla balneazione, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo degli appositi corridoi di lancio/atterraggio preventivamente autorizzati.

2.3. I titolari delle strutture balneari e/o attività similari per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione, le civiche Amministrazioni rivierasche per le zone di spiaggia libera, hanno l'obbligo di collocare e di rimuovere al termine del periodo di cui al punto 2.1. e 2.2 per tutto il fronte mare di competenza, appositi **gavitelli di colore rosso o arancione** saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di **metri 20 (venti)** uno dall'altro posizionati parallelamente alla linea di costa, indicanti il limite della zona riservata alla balneazione.

Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi. I titolari/gestori delle strutture balneari e/o attività similari, le civiche Amministrazioni Comunali costiera per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento.

2.4. I concessionari/Titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché i Comuni rivieraschi, nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, devono segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto *"limite acque sicure"*). <u>Il limite di tali acque sicure, **mt. 1,30 di profondità**, deve essere segnalato mediante l'apposizione di *galleggianti di colore bianco*, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 15 (quindici)</u>, le cui estremità sono ancorate al fondo, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia. Negli specchi acquei antistanti le spiagge libere/zone costiere rocciose, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi (il numero di gavitelli non dovrà essere comunque inferiore a **3 – tre**).

Si potrà derogare a tale obbligo solo qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia, provvedendo a posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

<u>ATTENZIONE</u>
LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,30) – NON SEGNALATO

2.5. Le civiche amministrazioni, a similitudine di quanto avviene per l'implementazione del servizio di salvamento sulle spiagge libere, potranno derogare agli obblighi di cui ai punti 2.3 e 2.4 esclusivamente a seguito di una opportuna ed autonoma analisi del rischio, mediante la quale dovranno individuare, <u>avendo cura di rappresentarne gli esiti all'Autorità Marittima prima dell'inizio della stagione balneare</u>, le aree ritenute non fruibili ai fini della balneazione (per le quali dovranno emettere le relative Ordinanze di divieto), nonché quelle ritenute scarsamente frequentate ed a basso rischio di incidenti. In quest'ultime aree, dovrà essere posizionata, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

<u>ATTENZIONE</u>
<u>LIMITI ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E LIMITE ACQUEE SICURE NON SEGNALATI</u>

2.6. I titolari delle strutture balneari e/o attività similari per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione, le civiche Amministrazioni rivierasche per le zone di spiaggia libera, devono monitorare puntualmente i segnalamenti in parola, provvedendo, in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate e/o altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento, assicurando, altresì, fino al completo ripristino degli stessi, l'apposizione della segnaletica sopra indicata. Di tale fattispecie dovrà essere informata l'Autorità Marittima.

2.7. A tutela della propria incolumità:

- i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per l'attività subacquea, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 2 ottobre1968, n. 1639 (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola lunga non più di 3 metri) o, in subordine, indossare una calotta di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, al fine di rendersi facilmente visibile ed individuabile;
- chiunque effettui balneazione da unità da diporto potrà issare, quale segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia bianca.

2.8. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato:

2.8.1. navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale, comprese quelle propulse meccanicamente e/o a vela, quali quelle dotate di dispositivo "freewheeling", windsurf, kite-surf e moto d'acqua, pattini, mosconi e pedalò;

2.8.2. durante la condotta di piccoli natanti non propulsi meccanicamente, quali canoe, surf a remi (detti SUP – stand up paddle), natanti a remi tipo jole, eseguire condotte tali da mettere in pericolo i bagnanti;

2.8.3. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;

2.8.4. esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa. È consentita la sola pesca con canna fissa da terra, da praticare in assenza di bagnanti, in luogo isolato (non sul fronte di concessioni demaniali) ed in ottime condizioni di visibilità e, comunque, nelle aree individuate dai Comuni costieri ed opportunamente segnalate da cartellonistica, nel rispetto dell'Ordinanza Balneare della Regione Puglia (cfr. art. 5 punto 6);

2.8.5. sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare connessi con l'utilizzo dello spazio aereo sovrastante ad essi, ivi incluse l'individuazione degli ambiti interdetti al volo in funzione della sicurezza dei bagnanti e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) territorialmente competente;

2.8.6. sono esclusi dai suddetti divieti le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle Forze di Polizia/Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del D.M. 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO" ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.

2.9. Chiunque intenda tuffarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione, avrà cura di verificare, preliminarmente, l'assenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo.

ARTICOLO 3
(Zone di mare vietate alla balneazione)

3.1. La balneazione è permanentemente VIETATA:

3.1.1. nei porti e nelle imboccature portuali;
3.1.2. nel raggio di 150 metri dalle imboccature, dai fanali di ingresso e dalle strutture portuali;
3.1.3. entro **metri 100** dalle scogliere frangiflutti <u>in costruzione/in corso di sistemazione</u>;
3.1.4. in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa;
3.1.5. fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per un raggio di **metri 50**;
3.1.6. per un raggio di **metri 200** dalle navi alla fonda in rada;
3.1.7. all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
3.1.8. sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
3.1.9. nelle foci, nei canali e corsi d'acqua comunicanti con il mare;
3.1.10. nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
3.1.11. nella zona "A" di riserva integrale dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo;
3.1.12. in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
3.1.13. nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità comunale o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti oltre che in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse posizionati a cura dei Comuni;
3.1.14. nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità marittima.

3.2. È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di cost.

ARTICOLO 4
(Corridoi di lancio – disciplina della navigazione all'interno degli stessi)

4.1. L'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione come definita dal punto 2.1. da parte di qualsiasi tipo di unità navale propulsa meccanicamente e a vela, comprese quelle propulse con dispositivo "freewheeling", windsurf, kite-surf, moto d'acqua, pedalò e similari, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

Con riguardo alle caratteristiche dei corridoi di lancio si rimanda al "*Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Gallipoli*". Si rammenta che all'inizio del corridoio lato mare e spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

<u>ATTENZIONE</u>
"RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI"
"DIVIETO DI BALNEAZIONE"

Si rammenta altresì, che all'interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell'imbarcazione e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti. È fatto divieto di ormeggiare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio. Per le specifiche norme di comportamento da tenere all'interno dei "corridoio di lancio" si rimanda al contenuto dei Capi di cui al "*Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Gallipoli*".

Per le specifiche norme di comportamento da tenere all'interno dei "corridoio di lancio" si rimanda al contenuto dei Capi di cui al "*Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Gallipoli*".

4.2. I corridoi di lancio devono essere installati dai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, nonché da altro concessionario di aree per l'esercizio di attività nautiche, comprese la locazione ed il noleggio natanti. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove siano previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura delle Amministrazioni Comunali rivierasche.

ARTICOLO 5
(Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio, presso strutture balneari e spiagge/scogliere libere)

5.1. I Titolari delle strutture balneari o ad esse assimilabili (es. solarium, giochi acquatici, ecc.), sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata (qualora permettano l'accesso al demanio marittimo e/o allo specchio acqueo riservato alla balneazione), durante la stagione balneare, così come stabilita dalla Regione Puglia con la propria Ordinanza Balneare, devono sempre assicurare il servizio di salvamento dalle ore 09:00 alle ore 19:00, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Il numero di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio per ogni postazione, nell'arco temporale giornaliero (dalle 09:00 alle 19:00), deve essere modulato in modo tale da assicurare, **senza soluzione di continuità,** la propria presenza e la piena efficienza del personale impiegato

5.2. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, il titolare/gestore deve attivare un aggiuntivo, autonomo servizio di salvataggio, conforme alla vigente normativa regionale e sottoposto alla vigilanza dell'Asl competente per territorio.

5.3. Qualora una struttura balneare (sia che ricada su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata), **al di fuori del periodo di apertura obbligatoria** di cui all'Ordinanza Balneare della Regione Puglia, intendesse aprire lo stabilimento per i servizi di spiaggia, dovrà installare i segnalamenti di cui al punto 2.3, nonché assicurare il servizio di salvataggio dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Nel caso di apertura per l'esercizio delle attività accessorie e diverse dalla balneazione (es. elioterapia), nel rispetto della stessa Ordinanza balneare della Regione Puglia, la struttura balneare non è tenuta a garantire un servizio di salvataggio ma ha comunque l'obbligo di:

- inoltrare apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Gallipoli indicando il periodo, l'orario di apertura e la relativa attività svolta;
- issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza;
- posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, apposita cartellonistica in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

<u>ATTENZIONE</u>
"BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"

5.4. Il servizio di salvamento nelle spiagge libere è predisposto dai Comuni costieri, obbligatoriamente durante la stagione balneare, negli orari e con le medesime modalità di cui al precedente punto 5.1. Le Amministrazioni comunali potranno derogare all'obbligo di istituzione del servizio di salvamento, ovvero ai periodi sopra indicati, esclusivamente a seguito di una opportuna ed autonoma analisi del rischio che comprovi il basso rischio di incidenti in mare. Qualora, all'esito di detta analisi del rischio, le amministrazioni comunali, non attivino, nelle spiagge e scogliere libere, il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti dovranno, tempestivamente, provvedere ad informare la Capitaneria di porto di Gallipoli e la locale Autorità marittima. I predetti Comuni provvedono ad apporre, in corrispondenza delle spiagge e scogliere libere e dei relativi punti di accesso, la medesima segnaletica indicata al precedente punto 5.2., ben visibile agli utenti redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse.

I Comuni competenti devono altresì garantire il costante controllo in ordine alla permanenza in loco dell'anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all'immediato ripristino della stessa.

Inoltre si rammenta che il servizio di salvamento deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi e relativi presidi di sicurezza come indicati al successivo punto 5.6. del presente articolo, anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari e da strutture dedicate alla balneazione che insistono su area privata. I soggetti che eseguono dette attività, dovranno indicare all'Amministrazione comunale e all'Autorità Marittima l'esatta ubicazione della postazione, ovvero posizionarla nella posizione all'uopo individuata dalla civica amministrazione comunale. L'ente comunale, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvamento nelle spiagge libere discendente dalla presente ordinanza, ha facoltà di raccordare le postazioni suddette in un unico piano collettivo (secondo quanto disposto dall'art. 6 della presente Ordinanza), ciò al fine di implementare il servizio di salvataggio nelle spiagge libere.

5.5. Nei periodi di cui al precedente punto 5.1., i titolari di strutture balneari devono predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio di salvataggio;

5.6. Nel caso in cui, nello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari e/o attività similari siano posizionate **strutture di giochi acquatici (sia fissi che amovibili),** per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell'Ente gestore competente, il titolare/gestore deve assicurare la presenza di almeno un assistente bagnanti/bagnino di salvataggio munito di idoneo brevetto in corso di validità, rilasciato da una Società/Federazione riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa. Il gestore della struttura ricreativa dovrà prevedere specifici orari di apertura al pubblico, anche al fine di consentire la corretta vigilanza del rispetto delle norme riportate nella presente Ordinanza.

Del posizionamento di tali strutture e dell'attivazione del servizio esclusivo di assistenza e salvataggio, dovrà essere data comunicazione alla Capitaneria di porto di Gallipoli e all'Autorità Marittima competente per territorio.

5.7. Il servizio di assistenza e salvataggio deve comprendere:

5.7.1. Almeno una postazione di salvataggio ben visibile**, per ogni 80 (ottanta) metri e/o multipli di fronte mare**, sopraelevata di almeno **metri 1,60** (e non superiore ai **metri 2,00**) dal piano di spiaggia, del tipo torretta di avvistamento. Detta postazione deve essere posizionata nel punto mediano del fronte mare di competenza tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti, presieduta da almeno **un assistente bagnanti/bagnino di salvataggio** munito di idoneo brevetto in corso di validità, rilasciato da una Società/Federazione riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da assicurare una costante ed attenta vigilanza su almeno tutto lo specchio acqueo di competenza;

5.7.2. Presso la medesima postazione di salvataggio deve essere perfettamente integro, funzionante e pronto all'impiego, il seguente materiale:

- un binocolo;
- un paio di pinne di misura idonea, quale dotazione individuale;
- un fischietto professionale;
- una maschera e snorkel, di misura idonea, quale dotazione individuale;
- 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch); tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
- un pennone posto in posizione ben visibile con le bandiere verde, rossa e gialla, di cui si riportano i relativi significati (secondo le disposizioni della Normativa ISO 20712);

<u>BANDIERA VERDE:</u> segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è attivo e che le condizioni meteomarine sono favorevoli.

<u>BANDIERA GIALLA:</u> segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è attivo e che le condizioni meteomarine sono potenzialmente rischiose. In presenza di raffiche di vento vi è l'obbligo di chiusura degli ombrelloni. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che impediscano lo sfilamento;

<u>BANDIERA ROSSA:</u> segnala che la balneazione è sconsigliata o pericolosa per avverse condizioni meteomarine o in caso di assoluto impedimento (per cause di forza maggiore da rappresentare prontamente alla Capitaneria di porto di Gallipoli) al regolare espletamento del servizio di salvataggio. In quest'ultimo caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari ed in capo al titolare della struttura balneare incorre l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio

- un megafono;
- due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza presso il lido del mare, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti il nome della struttura balneare cui appartengono;
- un'unità a remi idonea al servizio salvataggio di colore rosso tipo moscone o pattino, recante, su entrambi i lati la scritta "**SALVATAGGIO**". La stessa deve essere dotata di scalmiere, remi, un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno **25 metri**. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve sempre essere mantenuta efficiente e pronta per l'impiego.

<u>Si rammenta che la fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera.</u>

5.7.3. <u>In affiancamento, ma non in sostituzione dell'unità di cui sopra</u>, previa formale istanza alla Capitaneria di porto di Gallipoli inviata per il tramite dell'Autorità Marittima competente per territorio, è consentito l'impiego di una tavola tipo **"S.U.P. (Stand Up Paddle) - Rescue"**. Tale mezzo deve:

- essere in possesso di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
- essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale che in possesso del brevetto di assistente bagnanti;
- essere posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio eventualmente accanto all'unità di salvataggio obbligatoria;
- essere di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca "SALVATAGGIO" o "RESCUE", deve essere dotato di apposito remo. Inoltre deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all'uso cui è destinato;
- il conduttore presente a bordo deve obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa.

L'utilizzo di predetta unità viene comunque rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti.

5.7.4. Qualora i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari ovvero i Comuni rivieraschi, in aggiunta al battello di cui al precedente comma, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio, una **moto d'acqua**, previa formale istanza alla Capitaneria di porto di Gallipoli inviata per il tramite dell'Autorità Marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua, del tipo a tre posti, deve essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta "SALVATAGGIO";
- la moto d'acqua dovrà essere provvista di polizza assicurativa, da allegare in copia all'istanza, che oltre a prevedere la copertura per responsabilità civile assicuri tutte le persone trasportate sul mezzo;
- la moto d'acqua deve essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
- il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica che lo abiliti al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa;
- oltre al conduttore, munito di patente nautica, dovrà essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale;
- la moto d'acqua deve essere dotata di:
  - pinne;
  - coltello;
  - cima di traino con moschettoni;
  - stacco di massa di scorta;
  - fischietto;
  - torcia stagna;
  - strumento di segnalazione sonora;
  - apparato radio di comunicazione VHF marino;
  - dispositivo di retromarcia;
  - acceleratore a ritorno automatico nonché adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- la moto d'acqua dovrà inoltre essere munita un rescue-can/baywatch o rescue tube;
- la moto d'acqua può essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto;
- durante l'uscita in mare, il conduttore della moto d'acqua e la persona abilitata al salvamento devono indossare idonea cintura di salvataggio, casco protettivo, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
- sull'arenile è vietato effettuare operazioni di rifornimento carburante o manutenzione del mezzo.

È rimessa alla valutazione del concessionario/gestore la possibilità di integrare l'equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l'espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell'incolumità del conduttore e dell'operatore.

Rientra, inoltre, nella responsabilità dello stesso titolare/gestore la verifica che sia il conduttore che la persona abilitata al salvamento siano in possesso di adeguata familiarizzazione con il mezzo e con le dotazioni a corredo.

Resta comunque fermo l'obbligo per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio, secondo quanto stabilito dal presente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione allo stesso il cui uso è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali, a titolo d'esempio, condizioni meteo – marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

5.7.5. Ad integrazione di quanto sopra è data facoltà ai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari ovvero i Comuni rivieraschi per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto. Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, autorizzate ai sensi dell'ordinanza regionale, è costituito dalla coppia conduttore - cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti di salvataggio. Resta comunque l'obbligo, per il titolare, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità sopra stabilite, costituendo l'impiego di unità cinofile, un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione. Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla Capitaneria di porto di Gallipoli, all'Autorità Marittima, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

5.7.6. Nelle zone di mare abitualmente soggette a situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti (come ad esempio: buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, scogliere semisommerse, mulinelli d'acqua, vortici, correnti ascendenti e/o discendenti) i titolari di strutture balneari, i concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature e i Comuni rivieraschi (in corrispondenza delle spiagge libere) sono obbligati a posizionare i pertinenti segnalamenti in mare e gli adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli.

ARTICOLO 6
(Piani Collettivi di Salvataggio)

6.1. Fermo restando quanto disciplinato e previsto al precedente articolo, qualora due o più stabilimenti balneari attigui aventi lo spazio destinato alla balneazione visibile, senza ostacolo alcuno, da qualsiasi punto di osservazione del medesimo fronte mare, i titolari/gestori degli stessi hanno facoltà di organizzare un servizio di salvataggio in forma collettiva. Medesima prescrizione vale anche ove in zona contigua ad uno stabilimento, vi siano tratti di spiaggia liberi, gestiti da Amministrazioni comunali.

6.2. I titolari/gestori di strutture balneari, su litorali aventi i requisiti di cui al precedente punto, che intendano organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva/associata devono elaborare, sulla scorta di una mirata valutazione del rischio, un **"Piano collettivo"** sottoscritto da tutti i titolari degli stabilimenti balneari cui il piano si riferisce, da sottoporre alla validazione dell'Autorità Marittima.

6.3. Il **"Piano collettivo"** deve riportare:

- l'indicazione puntuale degli stabilimenti balneari tra i quali sia condiviso il servizio di salvataggio con relativa idonea planimetria al fine di individuare in maniera inequivoca il tratto di arenile interessato,
- il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rappresentante in loco (sull'arenile) dei quali dovranno essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili per una puntuale reperibilità durante l'orario di apertura al pubblico dello stabilimento balneare,
- l'elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnini addetti al salvamento con i pertinenti turni di servizio e le relative utenze telefoniche,
- l'ubicazione della postazione di salvataggio,
- l'elenco delle dotazioni di sicurezza,
- le caratteristiche della o delle unità addette al servizio di salvataggio e la loro dislocazione;
- l'ubicazione dei locali adibiti a primo soccorso per ciascun stabilimento balneare/postazione di salvataggio.

6.4. Il piano collettivo dev'essere comunicato alla Capitaneria di Porto di Gallipoli entro e non oltre **15 (quindici)** giorni antecedenti alla sua attivazione, per il necessario preventivo vaglio e successiva approvazione. L'Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del **"Piano collettivo"** pervenuto laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. È comunque fatto obbligo ai singoli concessionari di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.

ARTICOLO 7
(Ulteriori disposizioni per gli stabilimenti balneari)

7.1. Le strutture balneari e/o attività similari devono essere dotati di:

7.1.1. tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
7.1.2. tabella plurilingue, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il significato delle bandiere esposte (secondo le disposizioni della Normativa ISO 20712), come meglio specificato al precedente punto 5.7.2:
7.1.3. presso ogni singolo stabilimento balneare devono esser presenti anche un megafono o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare;
7.1.4 idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
7.1.5. un locale idoneo dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, all'interno del quale, ferme restando gli ulteriori dispositivi e le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità sanitarie, devono essere tenute, pronte all'uso, le dotazioni prescritte nella vigente Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Puglia. Il materiale sopra elencato dovrà essere collocato, per l'immediato utilizzo, in locale idoneo, rapidamente raggiungibile, adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica. Per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari provvisti esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale può essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura e, a tal fine, ritenuto il più idoneo.

7.2. I Concessionari di stabilimenti balneari/Titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di **ordigni, ostacoli subacquei** e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità, informando la locale Autorità Marittima.

7.3. Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti, si raccomanda agli stessi Concessionari/Titolari di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli, quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca o dal moto ondoso.

ARTICOLO 8
(Obblighi per l'assistente bagnante)

8.1. Il bagnino di salvataggio adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 359, comma 2 c.p. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. Inoltre, deve:

8.1.1. indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO";
8.1.2. essere dotato di un fischietto di tipo professionale idoneo ad emettere il suono anche a contatto con l'acqua;
8.1.3. stazionare nella postazione di salvataggio o sulla battigia, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
8.1.4. assicurare la costante presenza e non essere distolto dalle mansioni strettamente connesse con il servizio di salvataggio, ovvero impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con un altro operatore abilitato al servizio;
8.1.5. tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza;
8.1.6. segnalare immediatamente all'Autorità marittima, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente dovesse verificarsi a mare e/o sugli arenili, provvedendo, appena le circostanze lo permettano e comunque entro 24 ore dall'accaduto, alla compilazione della scheda in Allegato 2;
8.1.7. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;
8.1.8. portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
8.1.9. provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, qualora lo stato del mare sia pericoloso, ovvero sussistano altre condizioni di pericolo o rischio per la balneazione;
8.1.10. intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;
8.1.11. valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
8.1.12. segnalare con immediatezza al concessionario ovvero direttamente all'Autorità marittima eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
8.1.13. segnalare con immediatezza al concessionario ovvero direttamente all'Autorità marittima eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione;
8.1.14. conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso (di cui al precedente punto 7.1.5.), conservato nelle strutture balneari;
8.1.15. mantenere in ogni circostanza un contegno appropriato all'incarico espletato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento

ARTICOLO 9
(Disciplina particolare delle strutture balneari)

9.1. I titolari di strutture balneari devono porre in massimo risalto il **NUMERO BLU 1530** per le emergenze in mare e il **NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZA 112**. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio, i titolari devono sensibilizzare i propri bagnanti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.

9.2. Gli stessi hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o alle Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei.

ARTICOLO 10
(Prescrizioni particolari)

10.1. Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui al "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Gallipoli*", consultabile alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli.

10.2. Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato dal Capo del Compartimento marittimo di Gallipoli con Ordinanza n° 55/2026 in data 05.05.2026, avente ad oggetto la "*Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione*" in premessa citata.

10.3. In occasione della sostituzione della cartellonistica monitoria - fermo restando i contenuti delle informazioni stabilite con la presente Ordinanza – deve essere adottato il modello di riferimento previsto dal progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera) e dalla simbologia standard ISO 20712, relativa alla segnaletica di sicurezza in acqua ed alle bandiere di sicurezza in spiaggia.

Articolo 11
(Disposizioni finali)

11.1. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Gallipoli, degli Uffici Locali marittimi di Torre Cesarea, Torre San Giovanni d'Ugento, Santa Maria di Leuca, Tricase e dei Comuni rivieraschi compresi nella circoscrizione territoriale, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze.

11.2. La presente ordinanza, che abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 51 in data 09 maggio 2025, deve essere esposta in formato leggibile (70 x 100 cm), a cura dei titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all'albo di quest'Ufficio (ALLEGATO 3).

11.3. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non esimono i titolari/gestori delle strutture balneari dall'osservanza delle altre norme vigenti, con particolare riferimento alla disciplina in materia di demanio marittimo, ambientale, paesaggistica, antinfortunistica, antincendio e di sicurezza in generale nonché dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o altro atto amministrativo comunque denominato, da acquisirsi presso altre Amministrazioni e/o Enti

11.4. Quale strumento di ausilio ai concessionari/gestori di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l'allegata check list di autoverifica e controllo (ALLEGATO 2) che non deve intendersi esaustiva rispetto all'assolvimento degli obblighi imposti dalle presenti e da altre disposizioni vigenti in materia, rappresentando, unicamente, un mero ausilio per l'autocontrollo circa l'ottemperanza, da parte dei responsabili di ciascuna struttura balneare/spiaggia libera, alle principali prescrizioni in materia di sicurezza balneare. Tale check list, debitamente compilata a cura dei responsabili della struttura balneare, deve essere conservata presso la struttura balneare ed esibita agli organi accertatori, in occasione dei controlli.

11.5. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
- degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4;
- degli artt. 650, 673 del Codice penale.

Gallipoli, 7 maggio 2026

(*) IL COMANDANTE
C.V. (CP) Pierpaolo PALLOTTI
(*) Firma autografa sostituita da indicazione
a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/1993

RECAPITI TELEFONICI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE
(la tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento)

NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE (H24)		LE CHIAMATE AL NUMERO BLU EFFETTUATE DA TELEFONO CELLULARE SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA A ROMA CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIÙ VICINO. PERTANTO È IMPORTANTESPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTÀ PIÙ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO. LA CHIAMATA È GRATUITA PER L'UTENTE.
NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE 112		

RECAPITI TELEFONICI (N.B.: i recapiti telefonici possono subire variazioni nel tempo)

CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI	0833/263924-266862-266863	**<u>COMANDI PROVINCIALI</u>**		COMUNE DI GALATONE	0833/864911
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TORRE CESAREA	0833/560485	COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LECCE	0832 465000	COMUNE DI GALLIPOLI	0833/260111
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI T.S. GIOVANNI DI UGENTO	0833/931368	VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE LECCE	0832 223311	COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA	0833/743100
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI SANTA MARIA DI LEUCA	0833/758580	GUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE LECCE	0832 672111	COMUNE DI NARDO'	0833/838111
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TRICASE	0833/775039	POLIZIA DI STATO QUESTURA LECCE	0832 691111	COMUNE DI PATU'	0833/752061
OSPEDALE CASARANO	0833/508111	**<u>COMUNI</u>**		COMUNE DI PORTO CESAREO	0833/858100
OSPEDALE GALLIPOLI	0833/270111	COMUNE DI ALESSANO	0833/782715	COMUNE DI RACALE	0833/902311
OSPEDALE COPERTINO	0832/936111	COMUNE DI ALLISTE	0833/902711	COMUNE DI SALVE	0833/741224
OSPEDALE GALATINA	0836/529111	COMUNE DI ANDRANO	0836/929222	COMUNE DI SANNICOLA	0833/231430
OSPEDALE SCORRANO	0836/420111	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO	0833/751068	COMUNE DI TAVIANO	0833/916111
OSPEDALE LECCE	0832/661111	COMUNE DI CORSANO	0833/531170-531190	COMUNE DI TIGGIANO	0833/531351
OSPEDALE TRICASE	0833/773111	COMUNE DI DISO	0836/920724	COMUNE DI TRICASE	0833/543495
		COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	0833/798311	COMUNE DI UGENTO	0833/557208

ASCOLTO RADIO VHF/FM

STAZIONI RADIO COSTIERE : (DENOMINAZIONE) Canale 16 (H24)	U.C.G. GALLIPOLI (SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24) Canale 16 (H24)	UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI OTRANTO Canale 16 (H24)	UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI LEUCA Canale 16 (Lun.- Sab. dalle 08.00 alle 14.00)

NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE 112
NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE 1530